

**REGOLAMENTO METROPOLITANO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E  
AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE  
CONDIVISA DEI BENI COMUNI**

## INDICE

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
<b>Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione</b> .....	3
<b>Articolo 2 – Definizioni</b> .....	3
<b>Articolo 3 - Principi generali</b> .....	4
<b>Articolo 4 - I cittadini attivi</b> .....	5
<b>Articolo 5 - Patto di collaborazione</b> .....	6
<b>Art. 6 - Il ruolo degli organi istituzionali dei Comuni</b> .....	7
<b>CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE</b> .....	7
<b>Articolo 7 - Disposizioni generali</b> .....	7
<b>Articolo 8 – Patti di collaborazione ordinari</b> .....	8
<b>Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi</b> .....	8
<b>CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI</b> .....	9
<b>Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici</b> .....	9
<b>Art. 11 - Attività solidaristiche</b> .....	10
<b>CAPO IV – FORMAZIONE E FORME DI SOSTEGNO</b> .....	10
<b>Art. 12 - Finalità della formazione</b> .....	10
<b>Art. 13 - Il ruolo delle scuole</b> .....	11
<b>Articolo 14 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno</b> .....	11
<b>Art. 15 – Facilitazioni</b> .....	11
<b>Articolo 16 - Autofinanziamento</b> .....	12
<b>CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE</b> .....	12
<b>Articolo 17 – Comunicazione di interesse generale</b> .....	12
<b>Articolo 18 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione</b> .....	12
<b>CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA</b> .....	13
<b>Articolo 19 - Prevenzione dei rischi</b> .....	13
<b>Articolo 20 - Riparto delle responsabilità</b> .....	13
<b>Articolo 21 - Tentativo di conciliazione</b> .....	13
<b>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....	13
<b>Articolo 22 - Clausole interpretative</b> .....	13
<b>Articolo 23 - Entrata in vigore e sperimentazione</b> .....	14
<b>Articolo 24 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa</b> .....	14
<b>Articolo 25 - Disposizioni transitorie</b> .....	14

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6, della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione della Città metropolitana di Roma Capitale e/o dei Comuni del territorio aderenti al presente Regolamento. Tali interventi vengono promossi dalla Città metropolitana con la finalità di aumentare la coesione delle comunità locali e il capitale sociale del patrimonio metropolitano.
3. Il Regolamento riconosce e valorizza il ruolo dei Comuni del territorio metropolitano, come principali interlocutori in materia di partecipazione e cittadinanza attiva.
4. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini attivi o percorsi di partecipazione richiedano la collaborazione o rispondano alla sollecitazione della Città metropolitana o di uno dei Comuni appartenenti al territorio metropolitano.
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari della Città metropolitana che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché quanto attinente alla disciplina relativa alle concessioni di cui alla Parte II del Libro IV del D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

### Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

#### a) Beni comuni:

a.1.) **Beni Comuni:** i beni, materiali e immateriali che i cittadini e l'amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva e condividere la responsabilità della cura, della rigenerazione e della gestione in forma condivisa degli stessi. I Beni Comuni comprendono sia i Beni Materiali che i Beni Immateriali. Tra i beni comuni materiali, una particolare tipologia è costituita dagli spazi pubblici ovvero: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

a.2.) **Risorse comuni:** l'insieme delle risorse, materiali e immateriali (non ricomprese nella definizione beni comuni e comunque non direttamente riconducibili alla Città metropolitana o ai Comuni del territorio) utilizzate da più individui e che possono essere considerate patrimonio collettivo dell'umanità. Il loro uso da parte di singoli utilizzatori ha potenzialmente l'effetto di ridurre i benefici che gli altri possono ottenere dall'uso della risorsa stessa (servizi ecosistemici);

b) **Città metropolitana o amministrazione:** la Città metropolitana di Roma Capitale nelle sue diverse articolazioni istituzionali, organizzative e territoriali, titolari o assegnatarie del bene oggetto del patto di collaborazione, ovvero nel caso dei beni immateriali, prossime alle cittadine e ai cittadini che presentano una proposta riguardante quei beni;

c) **Cittadine e cittadini attivi:** tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell'attività di profitto, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni metropolitani e per attività solidaristiche nell'interesse generale della comunità ai sensi del presente Regolamento;

- d) **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti tra cittadine e cittadini e Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali rientrano la cura, la valorizzazione sociale, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, incentrate sulla collaborazione e fondate sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di risorse e responsabilità, che non generino vincoli contrattuali e che non abbiano finalità lucrative;
- e) **proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dalla Città metropolitana o dai Comuni stessi secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione della Città metropolitana o dei Comuni del territorio;
- f) **patto di collaborazione**: l'atto attraverso il quale la Città metropolitana o i Comuni del territorio aderenti al presente Regolamento e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- g) **cura e gestione condivisa**: interventi dei cittadini per la conservazione, manutenzione, abbellimento e fruizione collettiva dei beni comuni che facilitano l'integrazione, l'inclusione, rafforzano i legami di comunità, generano capitale sociale;
- h) **rigenerazione**: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) **spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. Per apertura al pubblico si intende la libera ed aperta fruizione senza ostacoli di natura tecnica ed economica;
- l) **attività solidaristiche**: interventi portati avanti dai cittadini attivi in ambito educativo, ricreativo, socio-assistenziale (in particolare a favore di utenti deboli come anziani fragili o non autosufficienti; persone con disabilità; persone in condizione di povertà, disagio ed emarginazione; rifugiati o richiedenti asilo ed altri) e di tutela e valorizzazione dei diritti. Sono altresì da considerarsi attività solidaristiche gli interventi di conservazione dei beni paesaggistici e degli ecosistemi.

### Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  - a) **FIDUCIA RECIPROCA**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
  - b) **COLLABORAZIONE** tra amministrazione e cittadini attivi diretta allo svolgimento di attività orientate al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale e alla durata nel tempo;
  - c) **GARANZIA**, da parte dell'amministrazione, dell'autonomia civica e della massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;
  - d) **VALORIZZAZIONE** della responsabilità dell'amministrazione e dei cittadini, quale presupposto necessario per il conseguimento di risultati utili e misurabili;
  - e) **INCLUSIVITÀ** e apertura alla partecipazione dei cittadini interessati a svolgere interventi di amministrazione condivisa, consentendo di presentare proposte ovvero di contribuire ad attività già in corso e comunque di fruire dei beni comuni, senza discriminazione di genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
  - f) **PROMOZIONE** delle pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità, e contrasto delle discriminazioni nel rapporto di collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi, tenendo conto, ove possibile, del punto di vista dei bambini;
  - g) **SOSTENIBILITÀ** delle decisioni assunte nell'ambito del rapporto di collaborazione, che non ingenerino oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e che devono essere

- sempre confrontati e valutati rispetto alle ricadute ambientali, sociali, culturali, e all'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- h) **PROPORZIONALITÀ** tra le effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e gli adempimenti richiesti, adeguatezza delle forme di collaborazione alle esigenze di tutela e differenziazione rispetto alla natura del bene comune;
  - i) **INFORMALITÀ** della relazione tra amministrazione e cittadini, improntando i procedimenti alla massima semplificazione amministrativa e allo snellimento delle procedure con il rispetto di specifiche formalità solo quando espressamente previste dalla legge, anche attraverso l'individuazione di un referente unico dell'amministrazione e comunque nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
  - j) **RICONOSCIMENTO** delle comunità locali quali soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
  - k) **CREAZIONE DI MODELLI DI GESTIONE** dei beni comuni autonomi e organizzati sui principi di cooperazione, inclusione, co-progettazione, collaborazione e condivisione, con l'obiettivo del benessere, della fruibilità, della sostenibilità e della capacità di generare relazioni per la comunità, anche tenendo conto delle sperimentazioni già in atto nella gestione diretta dei beni comuni, in particolare di quelle con funzioni sociali e culturali, comprese quelle che operano in gestione cooperativa per il recupero di immobili;
  - l) **CREAZIONE DI UN ELENCO DI BENI IMMOBILI** censiti annualmente, in particolare di quelli indisponibili e di quelli in disuso, sul quale è possibile presentare proposte per le finalità dell'amministrazione condivisa;
  - m) **ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI RAPPORTI PERIODICI** sulla gestione dei beni comuni, ai quali contribuiscono le comunità di cittadini attivi, nonché realizzazione di scambi di esperienze con altre amministrazioni, anche estere, che abbiano adottato regolamenti analoghi;
  - n) **INNOVAZIONE SOCIALE**: le forme di collaborazione e Programmazione Condivisa tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami e forme inedite di collaborazione civica e siano in grado di creare opportunità di lavoro per giovani e adulti non occupati.
  - o) **CREATIVITÀ URBANA**: le forme di collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare quella giovanile, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
  - p) **INNOVAZIONE DIGITALE**: le forme di collaborazione e Programmazione Condivisa tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di Servizi Pubblici e applicazioni per la Rete Civica da parte della comunità.
  - q) **PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI**: le forme di collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione possono coinvolgere anche i bambini, sia in ambito scolastico che extrascolastico, con il fine di favorire la loro sensibilizzazione e partecipazione alla cura dei beni comuni;
  - r) **PROSSIMITÀ E TERRITORIALITÀ**: la Città metropolitana di Roma Capitale riconosce nelle comunità locali appartenenti ai suoi Comuni i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni metropolitani.

#### Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e attività solidaristiche come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sono sottoscritti dai legali rappresentanti che agiscono, nei rapporti con la Città metropolitana di Roma Capitale, per conto della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e le attività solidaristiche svolte dai cittadini attivi sono gratuite e non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con la Città metropolitana o con i Comuni aderenti, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte della stessa verso i soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui la Città metropolitana e i Comuni aderenti possono, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.
6. Attraverso la sottoscrizione del patto il cittadino si impegna a:
  - a) svolgere le attività previste e concordate nel progetto di impegno esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
  - b) rinunciare a ogni forma di compenso che potrebbe essere offerto da terzi;
  - c) operare nel rispetto dell'ente, dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico, religioso e alle condizioni sociali e sanitarie.

#### **Articolo 5 - Patto di collaborazione**

1. Il Patto di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art.11 della legge 7 agosto 1990, n.241, è lo strumento con cui la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio aderenti al presente Regolamento e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa, rigenerazione dei beni comuni e attività solidaristiche.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il Patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di Cura, Rigenerazione e Gestione in forma condivisa
  - b) il soggetto proponente: nel caso la proposta di collaborazione sia trasmessa da parte dei cittadini attivi singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale, purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell'attività di profitto, viene indicato un referente unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione;
  - c) l'ambito di interesse, una illustrazione descrittiva dell'intervento, delle motivazioni e degli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa, rigenerazione e attività solidaristica;
  - d) il bacino di utenza considerato, i risultati e i benefici attesi per la collettività;
  - e) le risorse umane, strumentali ed economiche messe a disposizione e le eventuali attività spettanti all'Amministrazione;
  - f) la durata della collaborazione, le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del Patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
  - g) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
  - h) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;

- i) l'eventuale definizione, per lo specifico Patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- j) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati;
- k) le misure di pubblicità del Patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- l) l'eventuale affiancamento del personale della Città metropolitana e/o dei Comuni aderenti nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del Patto da parte di entrambi i contraenti;
- m) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dalla Città metropolitana, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- n) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del presente regolamento;
- o) le eventuali garanzie a copertura di possibili danni arrecati alla Città metropolitana di Roma Capitale dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- p) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- q) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse alla realizzazione del Patto;
- r) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio;

Nelle proposte possono essere, altresì, indicate:

- a) le eventuali professionalità coinvolte;
- b) le eventuali fonti di finanziamento;
- c) le eventuali tavole grafiche e/o allegati documentali, a corredo di quanto l'Amministrazione deve mettere a disposizione dei proponenti in quanto in suo possesso.

#### **Art. 6 - Il ruolo degli organi istituzionali dei Comuni**

1. Il presente Regolamento intende costituire uno strumento di relazione di carattere generale in materia di collaborazione tra cittadini attivi ed amministrazione per la cura dei beni comuni e la predisposizione di attività solidaristiche nell'intero territorio metropolitano, a tal fine la Città metropolitana promuove il coinvolgimento degli organi istituzionali dei Comuni, sia in ordine all'adesione al presente Regolamento, sia in ordine alla sua attuazione attraverso il Patto di collaborazione.
2. I Comuni del territorio potranno aderire al presente Regolamento e applicarne le disposizioni.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

### **Articolo 7 - Disposizioni generali**

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
  - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
  - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;

- garantire ai cittadini proponenti una facilitazione nel rapporto con l'Amministrazione titolare/assegnataria del bene.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini, per la Città metropolitana si individua un'Unità Organizzativa competente per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale Unità:
    - a) si relaziona con i cittadini, individua strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, definisce i contenuti dei singoli patti di collaborazione, promuove e rendiconta i risultati dei patti;
    - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e dell'elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
    - c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
    - d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
  4. Le Proposte di Collaborazione possono essere presentate sia su sollecitazione della Città Metropolitana, sia dei Comuni, sia su iniziativa della cittadinanza. Nel caso di sollecitazione della Città Metropolitana l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui l'Amministrazione invita i/le Cittadini/e a presentare progetti di Cura, Rigenerazione o Gestione Condivisa, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Nel caso di iniziativa diretta della cittadinanza, gli iter procedurali sono definiti dai seguenti artt. 8, 9 e 10. Nel caso di proposte di collaborazioni presentate su sollecitazione dei Comuni, questi agiscono secondo la propria regolamentazione.

#### **Articolo 8 – Patti di collaborazione ordinari**

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione alla Città metropolitana di Roma Capitale o ai Comuni aderenti al presente Regolamento attraverso la Struttura Organizzativa competente, nella figura del dirigente preposto, secondo il modello allegato al presente Regolamento che verrà messo a disposizione sul portale dell'amministrazione.
2. Il modello indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
4. Il Dirigente della Struttura Organizzativa competente, o il funzionario delegato responsabile dell'istruttoria, verifica il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale dell'amministrazione.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il Dirigente della Struttura Organizzativa competente lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

#### **Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi**

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale, ambientale e sociale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. La Città metropolitana può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini possono a loro volta proporre all'amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta alla Città metropolitana che la sottoporrà al Consiglio metropolitano, ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.



4. La Struttura Organizzativa competente pubblica sul portale dell'amministrazione l'avviso per la presentazione da parte della cittadinanza di proposte di collaborazione inerenti i beni comuni inseriti nell'elenco di cui al comma 2. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano alla Città metropolitana, in modalità digitale, le proprie proposte di collaborazione, inerenti i beni comuni inseriti nell'elenco o altri beni comuni di interesse.
5. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, la Struttura Organizzativa competente lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni o chiedendo eventualmente informazioni integrative.
6. Laddove, per i medesimi spazi o beni comuni, siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, la Struttura Organizzativa competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
7. Il Dirigente della Struttura Organizzativa competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispose gli atti necessari alla presentazione di una deliberazione da approvare da parte del Consiglio metropolitano.
8. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Direttore della Struttura Organizzativa competente, a seguito dell'approvazione del suo schema da parte del Consiglio metropolitano, al quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

### **CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

#### **Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono individuati dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte della amministrazione.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico della Città metropolitana o dei Comuni interessati dal Patto di collaborazione.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. La Città metropolitana può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi.
10. La Città metropolitana o i Comuni aderenti al presente Regolamento possono destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad essa assegnati nel rispetto della finalità indicata nel provvedimento di assegnazione dell'immobile.

#### **Art. 11 - Attività solidaristiche**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la realizzazione di attività solidaristiche, da intendersi come interventi di utilità sociale nella comunità. La Città metropolitana riconosce e promuove la coesione sociale come un bene comune.
2. Le possibili attività di impegno dei cittadini coinvolti sono, a titolo esemplificativo:
  - a) affiancamento a persone fragili per attività di compagnia, accompagnamento e trasporto, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro di ricette mediche e disbrigo di acquisti, ritiro documenti ed altro;
  - b) supporto nei centri di aggregazione giovanile, nei centri pomeridiani nei minori, sostegno nei compiti scolastici;
  - c) vigilanza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini di scuola e servizi di trasporto scolastico integrativo, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
  - d) supporto all'organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, ludico e ricreativo.

### **CAPO IV – FORMAZIONE E FORME DI SOSTEGNO**

#### **Art. 12 - Finalità della formazione**

1. La Città metropolitana di Roma Capitale riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione in occasioni di cambiamento.
2. La Città metropolitana promuove e organizza percorsi formativi, per i propri dipendenti, per quelli dei Comuni metropolitani e per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente Regolamento.
3. La Città metropolitana promuove nei Comuni metropolitani la diffusione della cultura della cittadinanza attiva attraverso la messa a disposizione di modelli e l'attivazione di iniziative di orientamento e supporto.
4. L'amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
5. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
  - a. applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
  - b. acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - c. documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
  - d. utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme ed i media civici.
6. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori della Città metropolitana e dei Comuni è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
  - a. conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
  - b. conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata per creare e sviluppare comunità;
  - c. conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

### **Art. 13 - Il ruolo delle scuole**

1. La Città metropolitana di Roma Capitale promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni e delle attività solidaristiche e, con riferimento al proprio patrimonio di edifici scolastici, attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
2. La Città metropolitana collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. La Città metropolitana collabora con gli operatori scolastici affinché nel progettare i patti di collaborazione si tenga conto del punto di vista degli alunni.
4. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

### **Articolo 14 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno**

1. La Città metropolitana di Roma Capitale può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi, anche in riferimento alla formazione della cittadinanza attiva.
2. La Città metropolitana di Roma Capitale può stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini attivi qualora non dispongano di assicurazione.
3. La Città metropolitana di Roma Capitale si impegna altresì a favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
5. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che la Città metropolitana di Roma Capitale ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti della Città metropolitana ai cittadini attivi e/o, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 71 del d.lgs. 117/2017, l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
  - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà dell'amministrazione;
  - b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze o di loro quota parte;
  - c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
  - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

### **Art. 15 – Facilitazioni**

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

## **Articolo 16 - Autofinanziamento**

1. La Città metropolitana agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

## **CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

### **Articolo 17 – Comunicazione di interesse generale**

1. La Città Metropolitana, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale dell'amministrazione.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
  - a. consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
  - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando i cittadini interessati all'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### **Articolo 18 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. La Città metropolitana si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
  - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
  - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b) azioni e servizi resi;
  - c) risultati raggiunti;

- d) risorse disponibili ed utilizzate.
- 6. Invio alla Regione, entro il 30 maggio di ogni anno, di un rapporto periodico concernente, in particolare:
  - a. l'adozione e sottoscrizione dei patti di collaborazione, fornendo dati precisi su: diffusione territoriale, beni interessati, interventi e attività realizzati, risultati;
  - b. lo stato di informatizzazione dei dati sull'amministrazione condivisa;
  - c. le tipologie dei vantaggi economici e delle altre tipologie di sostegno eventualmente attribuite nei patti di collaborazione, indicando i soggetti destinatari per ciascuna categoria di agevolazione;
  - d. le eventuali criticità incontrate, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati e le misure adottate per farvi fronte.

## **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Articolo 19 - Prevenzione dei rischi**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei cittadini attivi contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

### **Articolo 20 - Riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. La Città metropolitana di Roma Capitale resta esclusa da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o per dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

### **Articolo 21 - Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 22 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini le disposizioni del presente Regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. Gli impegni dell'Amministrazione in ordine ai Patti di Collaborazione con i/le Cittadini/e Attivi/e possono costituire oggetto di obiettivi assegnati al personale dipendente dall'Ente, nell'ambito del Piano della performance della Città Metropolitana.

#### **Articolo 23 - Entrata in vigore e sperimentazione**

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

#### **Articolo 24 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa**

1. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento l'amministrazione si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

#### **Articolo 25 - Disposizioni transitorie**

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.